

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Leggi Regionali - Testi coordinati n 000064 del 21/12/2001 (Boll. n 8 del 12/04/2002)

Consiglio Regionale

Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88. Testo coordinato con la legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).

Avvertenza. Il testo qui pubblicato - a cura del Servizio Qualità della legislazione del Consiglio Regionale - è stato redatto, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 15 marzo 1996, n.18, Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti, e successive modificazioni, al solo fine di facilitare la lettura della legge in oggetto, integrata dalle disposizioni delle leggi di modifica. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui trascritti.

Le modifiche apportate alla legge sono stampate con caratteri corsivi.

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

Art. 3 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

Art. 4 - Modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

Art. 5 - Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo

Art. 6 - Regolamento regionale

Art. 7 - Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi

Art. 8 - Modifiche alla L.R. 88/1998

Art. 9 - Programmi di controllo

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 concernente disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 152/1999, detta norme in materia di scarico di acque reflue.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258);

b) L. 36/1994: legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

c) L.R. 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5.1.1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche);

d) Autorità di A.T.O.: l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla L.R. 81/1995;

- e) acque reflue domestiche: le acque reflue domestiche così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 152/1999;
- f) acque reflue urbane: le acque reflue urbane così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 152/1999;
- g) acque reflue industriali: le acque reflue industriali così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 152/1999;
- h) L.R. 88/1998: legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 2

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della Provincia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del Comune.
3. Qualora da uno stesso insediamento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, anche scarichi di sole acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.

3 bis. (1) I Comuni, contestualmente alle concessioni edilizie e alle autorizzazioni edilizie, possono disciplinare il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi provenienti dagli insediamenti per i quali le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate.

Art. 3

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.
2. (2) Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura è di competenza dell'Autorità di A.T.O..
3. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 6, determina i criteri e le modalità con le quali l'Autorità di A.T.O. esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2. Per l'esercizio di tali funzioni l'Autorità di A.T.O. può stabilire forme di collaborazione con il Comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 6. A tal fine l'Autorità di A.T.O. può avvalersi della collaborazione tecnica del gestore.
4. (3) *Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal Comune fino al 30 giugno 2002.*
- 4 bis. (4) *Dopo la scadenza di cui al comma 4, qualora l'Autorità di A.T.O. non abbia ancora proceduto all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, di cui alla L.R. 81/1995, le funzioni previste al comma 2 continuano ad essere esercitate dal Comune fino al sessantesimo giorno successivo all'affidamento.*
5. E attribuita all'Autorità di A.T.O. la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. 36/1994.

Art. 4

Modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 6, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura sono assoggettabili, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del decreto legislativo, a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del Comune.

1 bis. (5) La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6 disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate.

Art. 5

Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo

1. All'approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane provvede il Comune, previo parere vincolante della Provincia e della Autorità di A.T.O., per quanto di propria competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzo delle acque reflue.

Art. 6

Regolamento regionale

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, provvede a disciplinare:

a) (6) *l'esercizio in forma coordinata da parte degli enti locali e delle Autorità di A.T.O. delle competenze di cui ai precedenti articoli, attraverso l'individuazione:*

1. delle prescrizioni a tutela della qualità delle acque, da inserire in tutti i provvedimenti di autorizzazione allo scarico da rilasciarsi ai sensi della presente legge;

2. del valore massimo della somma dovuta dal richiedente l'autorizzazione a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda;

3. delle domande di utilizzo dell'A.R.P.A.T., da parte degli enti locali e delle Autorità di A.T.O., per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana);

b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;

c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 al decreto stesso;

d) i rinnovi delle autorizzazioni di cui all'articolo 4;

e) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i dodici mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica;

f) le modalità di versamento al bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 57 del decreto legislativo.

1 bis. (7) Tutte le disposizioni contenute nel regolamento di cui al presente articolo, che disciplinano lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti, con l'unico limite dei principi contenuti nel comma 1, lettera a), numeri 1) 2) 3), nonché delle condizioni stabilite dal regolamento regionale per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7

Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi

1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva.

2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio regionale secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 6. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite l'Autorità di A.T.O. e la Provincia, provvede alla ripartizione di tali fondi per il finanziamento di interventi di prevenzione e di risanamento dei corpi idrici.

Art. 8

Modifiche alla L.R. 88/1998

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 88/1998 è sostituita dalla seguente:
 - b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del d.lgs. 152/1999.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della L.R. 88/1998 è abrogata.

Art. 9

Programmi di controllo

1. E' attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al comma 1 attuano i programmi di controllo per mezzo dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana).

NOTE:

- (1) Comma aggiunto con legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, art. 3).
- (2) Vedi articolo 7 (Disposizione transitoria) della legge regionale 2 aprile 2002, n. 12.
- (3) Comma così sostituito con legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, art. 4.
- (4) Comma aggiunto con legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, art. 4.
- (5) Comma aggiunto con legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, art. 5.
- (6) Lettera così sostituita con legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, art. 6.
- (7) Comma aggiunto con legge regionale 2 aprile 2002, n. 12, art. 6.